

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO N° 05 - 2021

PROCEDURA DI INTERFACCIA. MODIFICHE AL REGOLAMENTO SUI SEGNALI

- Visto il Decreto Legislativo del 14 maggio 2019 n° 50, recante «Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie»;
- visto il Decreto n° 04/2012 del 9 agosto 2012 emanato dal Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie - Riordino normativo: emanazione delle «Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria», del «Regolamento per la circolazione ferroviaria» e delle «Norme per la qualificazione del personale impiegato nelle attività di sicurezza della circolazione ferroviaria»;
- vista la Direttiva n° 01/2012 del 9 agosto 2012 emanata dal Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie «Linee guida per lo svolgimento delle attività a carico degli operatori ferroviari a seguito del riordino del quadro normativo»;
- viste le Disposizioni di Esercizio n° 02/2019 e n° 01/2020,
si emana la seguente:

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO

1. FINALITÀ

Con la presente Disposizione di Esercizio si apportano modifiche al Regolamento sui segnali (RS) cui Disposizioni di Esercizio n° 02/2019 e n° 01/2020.

Le principali modifiche introdotte riguardano:

- l'introduzione delle targhe riflettenti per la segnalazione normale di coda dei treni merci (RS articoli 8. e 10.);
- l'adeguamento e l'allineamento del contenuto di alcuni articoli.

La presente Disposizione di Esercizio costituisce procedura di interfaccia ai sensi del Decreto n° 04/2012 del 9 agosto 2012.

2. MODIFICHE AL REGOLAMENTO SUI SEGNALI


- **Articolo 8. – Dopo la lettera *b)* dell'elenco puntato è inserita la nuova lettera *c)* e l'attuale lettera *c)* diviene lettera *d)*:**

c) targhe riflettenti per la segnalazione in coda ai treni merci aventi la forma rettangolare con triangoli bianchi e rossi;

d) bandiera rossa, che occorrendo viene applicata in testa al treno per segnalazione speciale.

- **Articolo 10. – Alla fine del testo è inserito il seguente capoverso:**

In alternativa a quanto sopra, la segnalazione normale di coda dei treni merci può essere costituita, sia di giorno sia di notte, da due targhe riflettenti poste alla stessa altezza sopra i respingenti sull'asse trasversale; le suddette targhe devono essere conformi alla relativa Specifica tecnica di interoperabilità e avere la forma rettangolare con triangoli bianchi laterali e triangoli rossi nella parte superiore e inferiore.



- **Articolo 17.1. – L'ultimo capoverso è così sostituito:**

Inoltre, nella stazione di origine del treno, l'agente di condotta può partire solo dopo aver acquisito l'evidenza

che siano stati consegnati il documento orario, i documenti di scorta e le eventuali prescrizioni di movimento e tecniche.

– **Articolo 23.1. – L'ultimo capoverso è così sostituito:**

I segnali di rallentamento si impiegano per segnalare all'agente di condotta le limitazioni di velocità di durata temporanea notificate ai treni.

– **Articolo 51.2. – Il terzo capoverso è così sostituito:**

Nelle fermate la tabella di cui sopra deve essere preceduta, a distanza di frenatura, da un'altra tabella di orientamento contraddistinta da una striscia bianca obliqua (figura 3). Nel caso di fermate ubicate su linee aventi velocità superiore a 90 km/h, quest'ultima deve essere a sua volta preceduta ad almeno 200 metri, da un'altra tabella contraddistinta da due strisce bianche oblique (figura 2).

3. ENTRATA IN VIGORE

La presente Disposizione di Esercizio entra in vigore dalle ore **03.00** del giorno **01 gennaio 2022**.

DIREZIONE TECNICA
(dott. ing. Giovanni GALLI)